



**REGOLAMENTO D'USO PER L'EDIFICIO  
DENOMINATO "MALGA MAROCCHI" IN  
C.C. SPORMAGGIORE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.07.2015

Il Segretario Comunale  
Sartori dott. Luigi



**Art. 1**  
**Oggetto della concessione**

1. L'edificio "*Malga Marocchi*", di seguito denominato Malga, di proprietà del Comune di Cavedago, è catastalmente identificato dalla p.ed. 527 del comune catastale di Spormaggiore, gravata da diritti di uso civico a favore del comune di Cavedago.
2. Il Comune di Cavedago, di seguito indicato con la dizione semplificata di Comune, concede a terzi l'uso temporaneo della Malga e si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento la concessione dell'immobile per motivi di interesse pubblico, per negligenza del Concessionario o per altri giustificati motivi, senza che il beneficiario possa opporsi.
3. Costituiscono oggetto di concessione anche gli arredi e le attrezzature interne ed esterne alla Malga e le pertinenze delimitate dal "campivolo" circostante.

**Art. 2**  
**Prenotazione**

1. La prenotazione della Malga deve essere inoltrata al Comune.
2. La prenotazione diventa efficace e vincolante per il Comune previo versamento da parte del Richiedente del corrispettivo definito dall'art. 5.
3. Il Comune evade le richieste sulla base dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze ai propri atti, verificato il versamento di cui al comma precedente.
4. Alle Associazioni, ai Gruppi organizzati e ai Censiti di Cavedago è riservata la precedenza all'uso temporaneo della Malga, qualora inoltrino al Comune, entro la fine del mese di novembre dell'anno corrente, la prenotazione per l'anno successivo.
5. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'uso temporaneo della Malga, in subordine al versamento del corrispettivo di cui all'art. 5.

**Art. 3**  
**Penali**

1. Qualora, per qualsiasi motivo non dipendente dalla volontà del Comune, salvo il caso di forza maggiore, il Richiedente disdica la prenotazione, il Comune trattiene a titolo di risarcimento l'intero corrispettivo versato ai sensi dell'art. 2 comma 2.

**Art. 4**  
**Durata della concessione**

1. Il Comune concede in uso la Malga per periodi corrispondenti ad un giorno o suoi multipli.
2. L'utilizzo continuativo della Malga può essere protratto fino ad un periodo massimo di sette giorni.
3. Il sabato e la domenica, ed eventuali festività contigue al sabato e alla domenica, non sono tra loro disgiungibili.

**Art. 5**  
**Corrispettivo d'uso**

1. Il corrispettivo d'uso della Malga è stabilito, per l'importo e nelle modalità, con deliberazione della Giunta del Comune, da adottare entro l'anno per l'anno successivo.
2. In caso di mancata adozione della delibera si intende prorogato il corrispettivo dell'anno precedente.
3. Particolari agevolazioni possono essere previste per l'utilizzo della Malga a scopo didattico da parte degli alunni della scuola primaria ( scuole elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ( scuole medie) residenti nel Comune di Cavedago opportunamente organizzati.
4. Il Sindaco del Comune può concedere agevolazioni al «volontariato» che collabora in azioni di solidarietà o nella gestione e conservazione dell'ambiente e delle infrastrutture presenti sul territorio del Comune di Cavedago.

**Art. 6**  
**Deposito cauzionale**

1. La fruizione della Malga è subordinata al versamento di una cauzione, fissata con deliberazione della Giunta comunale, a garanzia di eventuali danni arrecati ai beni concessi in uso e di eventuali ammanchi riscontrati dal Comune.
2. Il deposito cauzionale deve essere versato almeno quindici giorni prima del periodo di utilizzo della Malga.
3. Qualora la fruizione della Malga venga richiesta ed accordata in difetto dei termini di cui al comma 2, il deposito cauzionale deve essere versato contestualmente al corrispettivo d'uso.
4. Il Comune restituisce con atto firmato dal Sindaco o suo sostituto il deposito cauzionale in subordine alla verifica del corretto utilizzo della Malga e dello stato di conservazione degli arredi ed attrezzature interne ed esterne.

5. Il Comune incamera tutta o parte della cauzione nei seguenti casi:

- danni arrecati ai beni concessi in uso o ammanchi di attrezzatura, nella misura corrispondente all'entità dei danni riscontrati. Qualora l'entità dei danni fosse superiore alla cauzione, i danni stessi verranno richiesti in via diretta al Concessionario;
- inadempienze di cui all'art. 9 comma 1, nella misura corrispondente alla spesa da sostenere per effettuare i lavori di pulizia;

#### **Art. 7 Gestione delle chiavi**

1. Le chiavi della Malga sono depositate presso il Comune, e possono essere ritirate entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente al periodo d'uso.
2. Le chiavi della Malga devono essere restituite presso il Comune entro le ore 12.00 del giorno successivo al periodo d'uso.

#### **Art. 8 Animali**

E' vietato introdurre e detenere animali all'interno della Malga.

#### **Art. 9 Pulizia e rifiuti**

1. Il Concessionario mantiene la Malga in efficienza, ed effettua l'accurata pulizia dei locali e degli spazi esterni. Inoltre asporta e smaltisce con trasporto a valle tutti i rifiuti organici, inorganici e di qualsiasi altra tipologia, nelle forme previste dalla vigente normativa, compresa la differenziazione.

#### **Art. 10 Responsabilità**

1. Il Comune declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso o molestia che si verifichi a carico di terzi o da parte di terzi.
2. Il Comune è sollevato da ogni richiesta di indennizzo che, a qualsiasi titolo venga avanzata da terzi in relazione alla fruizione della Malga.

#### **Art. 11 Definizione delle controversie**

1. Ogni controversia non risolta viene devoluta all'Autorità giudiziaria.
2. In caso negativo, cioè di ricorso alle vie legali, sarà competente il Foro di Trento.

**Art 12**  
**Norme finali**

1. In qualsiasi momento il Comune può esercitare il monitoraggio e il controllo della Malga, e può verificare il rispetto delle presenti obbligazioni.
2. Il Concessionario collabora con il Comune allo scopo di mantenere in efficienza la Malga e di garantirne il miglior funzionamento anche in termini di immagine.

**Art. 13**  
**Norma transitoria**

1. Le norme comportamentali di utilizzo della Malga Marocchi in C.C. Spormaggiore sono definite con deliberazione della Giunta comunale e devono essere accettate dal richiedente la concessione all'atto della prenotazione.